

## Fondo di Garanzia per le PMI: le regole dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024

Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 entrerà in vigore la nuova riforma del Fondo di Garanzia per le PMI prevista dalla Legge 191/23 di conversione del DL 145/23. Le nuove disposizioni introducono significative novità rispetto alle misure previste dalla Legge di Bilancio 2022 e dal *Temporary Crisis Framework*, che – si ricorda - saranno operative fino al 31 dicembre 2023.

### In evidenza

Cambieranno le percentuali di copertura e saranno escluse le imprese in fascia 5 (tranne che per le operazioni di microcredito ed importo ridotto).

L'accesso alla garanzia, inoltre, sarà consentito agli enti del terzo settore e alle *small mid cap*, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti.

Resta confermato invece a 5 milioni di euro l'importo massimo per singola impresa garantita sfruttando l'ampliamento del plafond disponibile secondo l'operatività "de minimis" per ogni impresa.

### Come cambiano le percentuali di copertura

Per quanto riguarda le percentuali di copertura, le garanzie saranno concesse:

- **misura massima dell'80%:** per operazioni legate al finanziamento di programmi di investimento; per operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non valutabili sulla base del modello di valutazione; per operazioni finanziarie di importo fino a 40.000 euro, ovvero fino a 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di importo massimo fino a 50.000 euro;
- **misura massima del 60%:** per operazioni legate al finanziamento di esigenze di liquidità in favore delle PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;
- **misura massima del 55%:** per operazioni concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità in favore delle PMI rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione;
- **misura massima del 50%:** per operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali.

### Beneficiari

Dal 1 gennaio 2024 si amplia la platea dei soggetti che potranno accedere alla garanzia del Fondo.

- **Small mid cap:** nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua complessiva, previa autorizzazione della Commissione europea; potranno accedere alla garanzia anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con l'esclusione di quelle relative a investimenti nel capitale di rischio.

La garanzia del Fondo sarà così riconosciuta:

- **misura massima del 40%:** per operazioni legate al finanziamento di programmi di investimento; per operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;
  - **misura massima del 30%:** per operazioni per il finanziamento di esigenze di liquidità.
- **Enti del terzo settore** iscritti al Registro unico RUNTS nonché al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese. Condizione necessaria è che l'importo delle loro operazioni finanziarie non superi i 60.000 euro. Saranno ammessi (entro un massimo del 5% della dotazione finanziaria annua del Fondo) senza l'applicazione del modello di valutazione.

Con le nuove disposizioni, saranno **escluse le imprese in fascia 5** (ossia le più rischiose), tranne che per le operazioni di microcredito ed importo ridotto.

## Nuovo Regolamento de minimis

Si informa che lo scorso 11 dicembre la Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 (fino al 31 dicembre 2030) e si applicherà agli aiuti concessi anche anteriormente alla sua entrata in vigore.

### **A chi si rivolge il Regolamento de minimis**

I limiti quantitativi per gli aiuti di Stato in regime de minimis si applicano alla cosiddetta “impresa unica”, vale a dire qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

### **Nuovo massimale di 300.000 euro da gennaio 2024**

Secondo le nuove norme, **dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030**, l’importo massimale che può ricevere un’azienda secondo il regime de minimis passa da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni, per far fronte all’inflazione.